

DECRETO AGOSTO/ Interpretazione autentica risolve un contrasto giurisprudenziale

Coltivatori pensionati senza Imu

Resta l'agevolazione se continuano a svolgere l'attività

DI SERGIO TROVATO

L'agricoltore pensionato non paga l'Imu. I pensionati hanno diritto a fruire delle agevolazioni fiscali sui terreni, poiché si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali se continuano a svolgere la loro attività e sono iscritti nella previdenza agricola. Hanno diritto alle agevolazioni Imu anche i soci delle società di persone che svolgono l'attività agricola, purché abbiano la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale. Fruiscono del trattamento agevolato Imu anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Infatti, se risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, nella qualità di coltivatori diretti, beneficiano degli stessi vantaggi fiscali cui hanno diritto i titolari dell'impresa agricola. Le agevolazioni sopra citate hanno effetto retroattivo, poiché sono state introdotte con dispo-

Immobili portuali, rendite retroattive

Rendite catastali retroattive per le banche e i depositi portuali, le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale, le infrastrutture stradali e ferroviarie connesse al sistema portuale. Tali immobili dall'1/1/2020 vanno censiti in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Il comma 579 della legge di bilancio 2018, prevede che gli intestatari catastali di tali

immobili, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, per la revisione del classamento, per la emendamento approvato al dl Agosto si prevede che se gli atti di aggiornamento sono presentati entro il 31/12/2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

ni di interpretazione autentica. Queste novità sono contenute nell'articolo 78-bis del disegno di legge di conversione del dl «Agosto» (104/2020). Dopo vari contrasti giurisprudenziali e discutibili prese di posizione ministeriali, finalmente per le agevolazioni Imu ai pensionati arriva la soluzione normativa. L'agricoltore pensionato non è tenuto a pagare l'Imu sui terreni. Ex lege, dunque, gli agricoltori pensionati mantengono lo status di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a condizione che continuano a svolgere l'attività e siano

iscritti nella gestione previdenziale agricola. La norma di legge che riconosce il suddetto requisito viene espressamente qualificata di interpretazione autentica. Quindi, ha efficacia retroattiva e consente al pensionato di chiedere la restituzione del tributo eventualmente versato nei 5 anni precedenti. Al pensionato in agricoltura, prima di questo intervento normativo, non era consentito di fruire delle agevolazioni Imu, considerato che chi è in pensione non ritrae dall'attività agricola la fonte esclusiva di reddito. Così si è espressa an-

che la Commissione tributaria provinciale di Modena, prima sezione, con la sentenza 18 del 10 febbraio 2020. Secondo i giudici tributari, ma la pronuncia non è isolata, il pensionato non ha diritto ai benefici fiscali perché è escluso che «possa essere ritenuto coltivatore diretto». Lo status di pensionato è di ostacolo al riconoscimento delle agevolazioni Imu, in quanto la ratio «è quella di incentivare la coltivazione della terra» e di alleggerire dal carico tributario solo «quei soggetti che ritraggono dal lavoro la loro esclusiva principale fonte di reddito». In

senso contrario sulla questione si è espresso il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, con la risoluzione 1/2018. Per il Ministero, a differenza di quanto previsto per l'Ici, i coltivatori pensionati hanno diritto alle agevolazioni Imu sui terreni agricoli.

Inoltre, per «sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole», recita il comma 1 dell'articolo 78-bis, viene fornita una corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 705, della legge 145/2018, secondo cui le disposizioni contenute nella stessa si applicano anche ai periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore. Ciò comporta che, anche per il passato, va riconosciuta l'esenzione Imu sui terreni ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Pertanto, se hanno la qualifica di coltivatori diretti e risultano iscritti nella previdenza agricola, i coadiuvanti hanno diritto ai vantaggi fiscali dei quali normalmente beneficiano i titolari dell'impresa agricola.

© Riproduzione riservata

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE TROVA IL SUO REGISTRO UNICO



Come cambia il mondo del no profit dopo l'approvazione del RUNTS.

- Il nuovo Registro unico del terzo settore
- Iscrizione, modificazione e cancellazione
- Le modifiche degli statuti degli enti
- Ets, Onlus, Aps, Odv, Fondazioni, enti religiosi
- Il regime civilistico, contabile e fiscale

In collaborazione con



DA DOMANI IN EDICOLA CON
Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

